

Copia conforme all'originale, in carta libera uso consentito.

Anzio, 28 settembre 2020.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature. The stamp contains the text "ANZIO" at the bottom and "28 SETTEMBRE 2020" around the top inner edge. The signature consists of several long, sweeping strokes.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO
Rep. n. 31648 Reg. n. 22919

CassInterass - Cassa Interaziendale di Assistenza

Con sede in Roma C.F.: 96333400586

STATUTO

ARTICOLO 1 - E' costituita una Associazione, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, denominata "CASSINTERASS Cassa Interaziendale di Assistenza" in seguito denominata "Cassa".

ARTICOLO 2 - La Cassa ha sede in Roma, Lungotevere Flaminio n. 16.

ARTICOLO 3 - L'Associazione ha per scopo di attuare, senza fini di lucro, a favore dei soci beneficiari, dei loro familiari e superstiti, le forme di assistenza per i casi di morte, invalidità, infortuni e malattie, tutto quanto è oggetto di welfare previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali quando i soci beneficiari sono iscritti per effetto dell'iscrizione dei soci aziendali di riferimento. Per le stesse provvidenze a favore proprio, dei familiari e superstiti si possono iscrivere persone fisiche in qualità di soci direttamente beneficiari. Essa è retta dalle norme del presente statuto e dell'allegato regolamento.

ARTICOLO 4 - La durata della Cassa è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea.

ARTICOLO 5 - I soci della Cassa si distinguono in soci aziendali e soci direttamente beneficiari.

Soci aziendali sono i soggetti datori di lavoro che hanno

Giovanni Marchisio





costituito o che hanno aderito alla Cassa, facendo richiesta scritta di ottenere per i propri dipendenti, o categorie di dipendenti, o assimilati una o più delle forme assistenziali di cui all'art. 3 del presente statuto, abbiano versato la quota associativa annuale e siano ammessi come tali dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

I soci che hanno aderito alla Cassa possono recedere dalla Cassa stessa con comunicazione scritta inviata per raccomandata postale o PEC almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso. Il mancato versamento dei contributi entro 60 giorni dalla richiesta comporta la decadenza dalla qualità di socio aziendale.

I soci beneficiari della Cassa sono i dipendenti o categorie di dipendenti per i quali il socio aziendale abbia richiesto ed ottenuto l'erogazione di una o più forme assistenziali previste dall'art. 3 del presente statuto.

I soci beneficiari sono rappresentati per ogni effetto del presente e dell'allegato regolamento dai rispettivi datori di lavoro o loro delegati, ai quali compete in via esclusiva la partecipazione alle assemblee. Il socio beneficiario decade dalla qualità di socio a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, con il relativo socio aziendale, fermi restando gli eventuali diritti acquisiti a favore suo, dei suoi familiari o superstiti, in base alle forme di assistenza di cui all'art. 3 del presente statuto. La

decadenza del socio aziendale comporta anche la decadenza dei soci beneficiari, fermi restando i diritti acquisiti.


I soci direttamente beneficiari sono le persone fisiche che abbiano aderito facendone richiesta scritta e abbiano versato la quota associativa annuale. La formalità del recesso è uguale a quella del socio aziendale e come questi decade in caso di mancato versamento dei contributi.


ARTICOLO 6 - L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo. I soci sono tenuti a versare i contributi nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione al fine di ottenere le prestazioni di cui all'art. 3 del presente statuto.

Il versamento dei contributi alla Cassa è effettuato dal socio aziendale anche per la parte di spettanza del socio beneficiario, della quale è responsabile. La suddivisione dei contributi tra soci aziendali e rispettivi soci beneficiari è determinata mediante accordo o regolamento aziendale. Il socio direttamente beneficiario provvede in proprio al versamento.

ARTICOLO 7 - - L'assemblea è composta dai soci aziendali in regola con il versamento dei contributi e dai soci direttamente beneficiari e sarà convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci beneficiari sono rappresentati in assemblea dai rispettivi soci aziendali e i soci direttamente beneficiari


Gianni Marchisio





in proprio.

Ciascun socio aziendale ha diritto ad un solo voto a prescindere dal numero dei soci beneficiari rappresentati.

L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, per deliberare sugli argomenti di cui al successivo articolo 8 nonché sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione o su altre questioni ad essa sottoposte.

L'assemblea dei soci è convocata mediante avviso effettuato per mezzo di lettera raccomandata o altra modalità, anche tecnologica, che ne dimostri la ricezione, con almeno quindici giorni di preavviso e dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso può contenere il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In mancanza della prima e seconda convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i soci aziendali e i soci direttamente beneficiari, nonché tutti i Consiglieri di Amministrazione.

Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alle discussioni degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli

associati; in seconda convocazione la deliberazione su qualsiasi argomento è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il socio può farsi rappresentare in assemblee firmando delega scritta ad altro socio o a un Consigliere non esecutivo

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soci aziendali.

ARTICOLO 8 - L'assemblea delibera su:

- a) indirizzi e direttive generali dalla Cassa;
- b) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina del Consiglio di Amministrazione;
- d) modifiche dello Statuto;
- e) approvazione del rendiconto di gestione;
- f) scioglimento della Cassa e nomina dei liquidatori, determinati in numero di due;
- g) tutto quant'altro ad essa demandato.

ARTICOLO 9 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.


L'assemblea su proposta del Presidente designa un Segretario ed eventualmente due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato

Stellan Marchitto



dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori, che verrà riportato sul libro delle assemblee.

ARTICOLO 10 - La Cassa, che ha una gestione autonoma, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea, composto da tre e fino a cinque membri.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti del primo Consiglio di Amministrazione saranno nominati in sede di costituzione.

In caso vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori fra quelli eletti dall'assemblea, il Consiglio, alla sua prima riunione, provvede a sostituirli. Gli amministratori così nominati durano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con le modalità previste nel presente articolo.

Possono essere nominati Consiglieri anche persone non dipendenti dei soci aziendali.

ARTICOLO 11 - La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricoperta dal Consigliere nominato dall'Assemblea. Il Consiglio nomina eventualmente nel proprio seno un Vicepresidente ed eventualmente un Segretario..

ARTICOLO 12 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il

Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto di gestione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Le deliberazioni devono comunque essere approvate dal Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa ed ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti necessari al conseguimento dello scopo sociale.

Il Consiglio in particolare:

a) modifica eventualmente il regolamento che definisce le modalità operative di funzionamento della Cassa per il raggiungimento dello scopo sociale ed eventuali modifiche dello stesso;

b) redige il rendiconto annuale di gestione da sottoporsi con cadenza annuale alla approvazione dell'assemblea;

Stella Murebisio





c) convoca l'assemblea ordinaria e, nei casi previsti dall'art. 7 dello statuto, anche l'assemblea straordinaria;

d) delibera in merito all'ammissione dei soci aziendali e direttamente beneficiari secondo quanto previsto dall'art. 5 dello statuto;

e) determina l'entità dei contributi dovuti dai soci aziendali per ogni esercizio sociale secondo quanto previsto dall'art. 6 dello statuto, nonché della quota associativa annuale.

Le delibere riguardanti la materia di cui alle lettere a) e d) dovranno essere approvate con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, incluso il voto favorevole del Presidente.

ARTICOLO 14 - Il Presidente rappresenta legalmente la Cassa nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea e del Consiglio.

Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; se entrambi impediti, in via congiunta da due Consiglieri.

ARTICOLO 15 - - La gestione potrà essere controllata da un esperto contabile indipendente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nominato dalla assemblea degli Associati che ne determina il compenso, sino a revoca o a dimissioni per tre esercizi dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, accertare la consistenza di cassa e

9

l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; dovrà altresì relazionare l'assemblea dei soci su bilancio consuntivo e preventivo annuale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 16 - Tutte le eventuali controversie tra soci aziendali e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra i due arbitri nominati.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Arbitro o qualora una delle due parti non provveda alla nomina del proprio Arbitro, al riguardo provvederà il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Roma su istanza dell'Arbitro o della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 17 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e la devoluzione dell'attuale patrimonio netto della stessa ad altra Associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità e nominerà uno o più liquidatori.

G. Rossi



ARTICOLO 19 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto
valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal Codice
Civile e dalle leggi speciali in materia.

21 luglio 2020

G. M. A.

Gianni Marchetti

